

Massimo ribasso, fattore di correzione e soglia di anomalia: nuove indicazioni dal Consiglio di Stato

3 Settembre 2018

L'articolo 97, comma 2, lettera b) del **D.Lgs. n. 50/2016** (c.d. *Codice dei contratti*), pur non fornendo immediata chiarezza circa le offerte da prendere in considerazione ai fini delle operazioni di computo, va interpretato nel senso che la locuzione "**offerte ammesse**" (al netto del c.d. 'taglio delle ali') da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione "concorrenti ammessi" da prendere in considerazione al fine dell'applicazione del fattore di correzione **fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti**. Conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. 'taglio delle ali'".

Lo ha chiarito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la **sentenza n. 13 del 30 agosto 2018** con la quale ha risposto al quesito della Quinta Sezione (Cons. St., sez. V, ord., Cons. St., sez. V, ord., 8 giugno 2018, n. 3472) che, rilevato un contrasto in giurisprudenza circa un profilo di diritto decisivo ai fini della definizione della controversia, ha sospeso il giudizio e rimesso la questione all'Adunanza plenaria, a cui ha chiesto la corretta interpretazione dell'articolo 97, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n 50 del 2016 con specifico riguardo alla nozione di "**concorrenti ammessi**".

L'Adunanza Plenaria ha risposto affermando che l'articolo 97, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50 del 2016 ('Codice dei contratti pubblici') si interpreta nel senso che la locuzione "offerte ammesse" (al netto del c.d. 'taglio delle ali') da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione "concorrenti ammessi" da prendere in considerazione al fine dell'applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti.

Conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. 'taglio delle ali'".

[sentenza-ap-cds-30.08.2018-13](#)